

**Le disposizioni del comma 10, nel disciplinare il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, riconoscono ex novo in misura intera l'indennità di esclusività?**

**(Art. 87 - Trattamento economico – normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto)**

L'art. 3, comma 4 del CCNL 22.2.2001 dell'ex Area IV e l'art. 4, comma 6 del CCNL 22.2.2001 dell'ex Area IV precisavano che per quanto attiene il trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto "*l'indennità di esclusività è percepita per intero*". Tale situazione è stata mantenuta sino al 2019; con l'entrata in vigore del CCNL 19.12.2019 il trattamento economico ha ricompreso, fra le voci oggetto di riproporzionamento, anche l'indennità di esclusività. Con il CCNL 23.1.2024 è stata ripristinata la precedente modalità di gestione dell'indennità di esclusività i cui costi sono stati previsti nell'ambito del complessivo finanziamento del triennio contrattuale che decorre dunque dall'entrata in vigore di tale CCNL (ovvero del 24.1.2024) non estendendo i propri effetti per i periodi precedenti.